



SENT. NR. 120/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Vittorio RAELI

Presidente

Marco CATALANO

Consigliere relatore

Riccardo PATUMI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46720 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti.

ATTORE

CONTRO

1) Dott. Raffaele FAIOLI (C.F. FLARFL85H10A783L), nato a Benevento (BN), il 10 giugno 1985, residente in San Giovanni Rotondo (FG), in via Insegnante Pasquale Turbacci n. 19 - C.a.p. 71013, rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall'Avv. Michele Mondelli (C.F. MNDMHL64C11H926S), con domicilio digitale eletto sulla p.e.c. del difensore: mondelli.michele@avvocatifoggia.legalmail.it;

2) Dott. Matteo GENERALI (C.F. GNRMTT78T31F257Z), nato a Modena (MO), il 31 dicembre 1978, residente in Modena (MO), alla

SENT. NR. 120/2026/R

strada Cognento n. 186/04 - C.a.p. 41126, indirizzo p.e.c.:

matteo.generali.6krz@mo.omceo.it;

3) Inf. Angela TUSBERTI (C.F. TSBNGL63B53B819N), nata a Carpi (MO), il 13 febbraio 1963, residente a Carpi (MO), in via Lanciano n. 13,

C.a.p. - 41012, rappresentata e difesa come da procura speciale in atti

dall'Avv. Maria Rosa Pugnaghi (C.F.: PGNMRS61S43F257I), con

domicilio digitale eletto sulla p.e.c. del medesimo difensore:

mariarosa.pugnaghi@ordineavvocatimodena.it;

4) Inf. Giuliana PAVESI (C.F. PVSGLN59S62B819Q), nata a Carpi (MO),

il 22 novembre 1959, residente a Carpi (MO), in via Bezzecca n. 4, C.a.p.

41012. Rappresentata e difesa dall'avv. De Gennaro Mariagrazia (C.F.:

DGNMRG78R50G337T) con domicilio digitale eletto sulla p.e.c. del

medesimo difensore: mariagrazia.degennaro@ordineavvmodena.it.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale

voglia la Sezione Giurisdizionale adita condannare:

"2) Dott. Matteo GENERALI (C.F. GNRMTT78T31F257Z), nato a Modena

(MO), il 31 dicembre 1978, residente in Modena (MO), alla strada Cognento

n. 186/04 - C.a.p. 41126, indirizzo p.e.c.

matteo.generali.6krz@mo.omceo.it;

3) Inf. Angela TUSBERTI (C.F. TSBNGL63B53B819N), nata a Carpi (MO),

il 13 febbraio 1963, residente a Carpi (MO), in via Lanciano n. 13, C.a.p. -

41012, rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall'Avv. Maria

Rosa Pugnaghi (C.F.: PGNMRS61S43F257I), con domicilio digitale eletto

SENT. NR. 120/2026/R

sulla p.e.c. del medesimo difensore

mariarosa.pugnaghi@ordineavvocatimodena.it;

4) Inf. Giuliana PAVESI (C.F. PVSGLN59S62B819Q), nata a Carpi (MO), il 22 novembre 1959, residente a Carpi (MO), in via Bezzacca n. 4, C.a.p. 41012”;

al risarcimento del danno accertato di euro **55.764,28** patito dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale sino all’integrale soddisfo, ponendo, ai sensi dell’art. 1, comma 1 quater, della l. n. 20/1994, le quote di danno a carico dei singoli convenuti per come specificate al punto 5 del presente atto di citazione in giudizio, ossia, a carico del Dott. Matteo Generali euro 16.000, a carico dell’infermiera Angela Tusberti euro 11.941,07 ed a carico dell’infermiera Giuliana Pavesi euro 5.823,21; salva diversa altra quantificazione a cura della Sezione giurisdizionale ai sensi di legge, come indicato in motivazione.

Per PAVESI Chiara:

IN VIA PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE

- **DICHIARARE** parzialmente nullo l’atto di citazione ex art 87, comma 1 lett a), per difetto di corrispondenza con l’invito a dedurre e lesione del diritto di difesa, per la parte eccedente l’importo di € 3.882,14 originariamente contestato nell’invito a dedurre, con conseguente inammissibilità della pretesa risarcitoria maggiorata nei confronti della Sig.ra Giuliana Pavesi;

- **IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE** integralmente la domanda attorea nei confronti della Sig.ra Pavesi Giuliana, per insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave e per mancanza di nesso causale tra la condotta della convenuta e il danno contestato

SENT. NR. 120/2026/R

- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, RIDURRE la quota di danno a carico della Pavesi a una somma di gran lunga inferiore a € 5.823,21 tenuto conto:

- del ruolo meramente collaborativo e non primario nella conta delle garze;

- della condotta diligente e attiva dimostrata

- del concorso dell'amministrazione nella produzione del danno

- del potere riduttivo

Con vittoria di spese, competenze ed onorari

FATTO

A mezzo della nota prot. n. 23582 del 22 marzo 2023 la Direzione generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (A.U.S.L.) presentava alla locale Procura una denuncia di danno erariale, ai sensi degli artt. 52 del cod. giust. cont., 20 del d.P.R. n. 3/1957 e 28 del d.P.R. n. 761/1979 concernente l'esborso di euro 55.764,28, avvenuto mediante l'adozione della delibera del Direttore generale aziendale n. **OMISSIS** e relativo mandato di pagamento del **OMISSIS**, in esecuzione di un accordo transattivo stipulato tra l'A.U.S.L. di Modena e la Signora **OMISSIS**. L'accordo transattivo richiamato si colloca a definizione di un sinistro classificato con n. **OMISSIS** ed aperto quando la Signora **OMISSIS**, nata ad **OMISSIS**, il giorno **OMISSIS**, formulava il 24 gennaio 2019 nei confronti dell'A.U.S.L. una richiesta per il risarcimento del danno derivante dalle lesioni patite e conseguenti al riscontro di un corpo estraneo in addome (identificato in una garza chirurgica), dimenticato in occasione del parto cesareo eseguito in data **OMISSIS**, presso il Reparto di Ginecologia e Ostetricia

SENT. NR. 120/2026/R

dell'Ospedale di **OMISSIS**.

La transazione si definiva il 28 dicembre 2022 (allegato 1 riscontro integrativo doc. 10), anche mediante impegno della paziente alla rimessione della querela in sede penale, seguito dalla delibera di liquidazione n. **OMISSIS** e dall'ordine di pagamento del **OMISSIS** per euro 55.764,28.

A conclusione dell'istruttoria svolta, la Procura regionale, con invito a dedurre ex art. 67 del cod. giust. cont., contestava all'intera equipe chirurgica esecutrice del parto cesareo dell' **OMISSIS**, segnatamente i Dottori Raffaele Faioli, Matteo Generali, le infermiere Angela Tusberti, Giuliana Pavesi e **OMISSIS**, un danno erariale indiretto per l'importo di euro 55.764,28, pari alla misura del risarcimento corrisposto dall'Azienda Sanitaria alla paziente **OMISSIS** corrispondente all'importo sborsato dall'A.U.S.L. con la delibera di liquidazione n. **OMISSIS** e con l'ordinativo di pagamento del **OMISSIS**, che va ulteriormente maggiorato con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

La quota maggioritaria del danno andrebbe imputata al Dott. Raffaele Faioli, primo chirurgo nell'equipe dell' **OMISSIS**, per euro 26.000

Una seconda quota di danno per euro 16.000 va imputata al chirurgo Dott. Matteo Generali, concorrendo anche lui ai fini della malpratica, essendo venuto meno agli obblighi di cooperazione, controllo e pulizia del campo chirurgico, su di lui gravanti, in virtù del ruolo di componente dell'equipe vista la sua qualità di strumentista durante l'intervento dell' **OMISSIS**.

SENT. NR. 120/2026/R

Una terza quota di euro 11.941,07 va invece imputata all'infermiera Angela Tusberty, la quale ha prodotto copia del pagamento di quanto contestato in data 16.4.2026.

La rimanente quota di euro 5.823,21 va infine imputata a Giuliana Pavesi, infermiera di sala, per essere venuta meno al suo dovere di collaborazione con la collega strumentista Angela Tusberty, imposto dalle linee guida di riferimento, per non aver collaborato nella conta e non aver verificato che quanto riportato nella carella clinica corrispondesse alla realtà.

La convenuta PAVESI eccepiva quanto segue

1) In via preliminare e pregiudiziale, la nullità parziale dell'atto di citazione in epigrafe, limitatamente alla quota di danno eccedente € 3.882,14 contestata all'odierna convenuta rispetto a quanto formalizzato nell'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett a) del D. Lgs n 174/2016, come richiamato dall'art. 90, comma 3 del medesimo codice.

Nell'invito a dedurre veniva imputata alla Pavesi una quota di € 3.882,14, pari a quella dell'infermiera **OMISSIS**, sul presupposto di un identico ruolo di "infermiera di supporto" e di un concorrente dovere di collaborazione con la strumentista.

Nell'atto di citazione, la Procura ha elevato tale quota ad € 5.823,21, motivando l'aumento con la scelta di "suddividere in quote uguali tra la Tusberty e la Pavesi la quota di danno individuata nell'invito a dedurre a carico della **OMISSIS**" (cfr pg 20 della citazione).

2) Insussistenza della colpa grave, in quanto all'infermiera **OMISSIS**

SENT. NR. 120/2026/R

avrebbe riferito testualmente. *“La collega infermiera di sala, Pavesi Giuliana, rimane molto impegnata nel seguire l’ostetrica strumentista Tusberti Angela chiedendo ripetutamente la conta delle garze anche più volte di quello che richiede la procedura aziendale” (deduzioni OMISSIS, pag. 4, confermato in audizione del 24/09/2025).*

Faceva perno sul principio di affidamento atteso che nel caso di specie la responsabilità primaria della conta delle garze gravava sulla strumentista Tusberti, come espressamente riconosciuto dalla Procura.

La condotta della Pavesi è agli antipodi di tale nozione in quanto

- sollecitò ripetutamente la conta delle garze, anche più volte di quanto prescritto dalla procedura aziendale;

- seguì l’operato della strumentista con attenzione, come testimoniato dalla OMISSIS

- prese atto della conferma positiva della conta prima della sutura

- firmò la cartella infermieristica attestando la regolarità delle operazioni.

3) Eccepeva il concorso della Amministrazione nella causazione del danno, chiedeva l’esercizio del potere riduttivo.

4) Evidenziava che il pagamento della Tusberti confermava responsabilità della stessa e chiedeva sentirsi il teste OMISSIS.

Il convenuto FAIOLI con separato decreto era ammesso al giudizio abbreviato.

Alla udienza del 10.6.2026 assistiti dal segretario dott. Salvatore Castelli, dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona del SPG Guida Iorio, l’avv. De Gennaro Mariagrazia per la convenuta

SENT. NR. 120/2026/R

Pavesi Giuliana, la causa passava in decisione.

DIRITTO

CONTUMACIA

Innanzitutto va dichiarata la contumacia di:

1) TUSBERTI Angela - notifica avvenuta a mezzo PEC (Il giorno

29/01/2026 alle ore 11:05:55 (+0100); il messaggio "Corte dei Conti -

Notificazione atti giudiziari a mezzo PEC - GIUDIZIO N. 46720 -

RESPONSABILITA' - MERITO" proveniente da

emiliaromagna.procura@corteconticert.it ed indirizzato a

mariarosa.pugnaghi@ordineavvmodena.it è stato consegnato nella

casella di destinazione e

2) Matteo GENERALI (Il giorno 29/01/2026 alle ore 10:51:45 (+0100) il

messaggio "Corte dei Conti - Notificazione atti giudiziari a mezzo

PEC - GIUDIZIO N. 46720 - RESPONSABILITA' - MERITO"

proveniente da emiliaromagna.procura@corteconticert.it ed

indirizzato a MATTEO.GENERALI.6KRZ@MO.OMCEO.IT è stato

consegnato nella casella di destinazione).

POSIZIONE DELLA CONVENUTA TUSBERTI

In via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del

contendere in merito alla posizione di TUSBERTI Angela, per aver ella

versato, prima dell'udienza, quanto richiesto dalla Procura con la

citazione.

POSIZIONE DELLA CONVENUTA PAVESI

§ 1. AUMENTO DELLA QUOTA

La difesa della Pavesi ha affermato che la citazione è nulla nella parte

SENT. NR. 120/2026/R

in cui ha chiesto la condanna ad una somma superiore rispetto a quella contestata nell'invito.

In realtà l'aumento deriva dalla scelta della Procura di suddividere in quote uguali tra la Tusberti e la Pavesi la quota di danno individuata nell'invito a dedurre a carico della **OMISSIS** (euro 3.882,14), e che a quest'ultima non può essere imputata in ragione dell'archiviazione disposta in suo favore.

La Corte ritiene che non sussista, al riguardo, alcuna menomazione del diritto di difesa in quanto il fatto contestato (la colpa grave) è lo stesso tra invito e citazione; quella dell'invito è una mera ipotesi accusatoria, che dovrà trovare conferma in citazione, cosa che è avvenuta.

Infine, l'argomento letterale (art. 87 c.g.c.) conforta questa tesi.

La norma afferma che *la citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.*

Orbene, i FATTI contestati sono gli stessi tra invito e citazione; la quantificazione è mutata a seguito delle deduzioni di una invitata, che ha illustrato le modalità esecutive della operazione di parto cesareo, chiarendo all'Organo Requirente le maggiori responsabilità altrui.

§ 2. MERITO

Nel merito la domanda contro la PAVESI è infondata.

Invero la posizione della stessa deve ritenersi del tutto simile a quella della infermiera **OMISSIS**, la cui posizione è stata archiviata successivamente all'invito a dedurre e alla audizione della stessa.

SENT. NR. 120/2026/R

A pag. 41 della cartella clinica depositata agli atti è indicato il personale sanitario.

Esso risulta così composto.

FAIOLI Raffaele	Primo chirurgo
-----------------	----------------

GENERALI Matteo	Secondo chirurgo
-----------------	------------------

PAVESI Giuliana	Infermiere – ruolo 2
-----------------	----------------------

TUSBERTI Angela	Strumentista – ruolo 3
-----------------	------------------------

OMISSIS	Infermiere – ruolo 1
----------------	----------------------

Se questa è stata la composizione dell'equipe, ad opinione della Corte la posizione della PAVESI è del tutto analoga a quella della **OMISSIS** (per la quale è intervenuta la archiviazione); il loro, rispetto a quello della TUSBERTI, è stato un ruolo del tutto marginale. Mentre quest'ultima era anche formalmente incaricata della verifica degli strumenti (strumentista), le prime due avevano un ruolo del tutto marginale ed irrilevante (infermiere) e del tutto equipollente.

Né a supporto della accusa sono di alcuna utilità le dichiarazioni della allora invitata **OMISSIS**, la quale riferì, in sede di audizione, che la conta delle garze spettava all'infermiera strumentista (la TURBERTI, così qualificata dalla AUSL) e all'infermiere di sala (che dovrebbe essere la PAVESI), attesa la non indifferenza delle dichiarazioni rese dalla **OMISSIS**. Ella, infatti, aveva tutto l'interesse a far ricadere su altri la colpa della dimenticanza; orbene, in mancanza di altri elementi, non forniti dalla Procura, questa Corte ritiene che le dichiarazioni della **OMISSIS** siano sfornite di validi ed ulteriori riscontri probatori, con conseguente rigetto della domanda nei confronti di terzi, e, quindi,

della convenuta PAVESI.

GENERALI

§ 1. RESPONSABILITA'

Sussiste, invece, appieno, la responsabilità del secondo chirurgo

GENERALI Matteo, avendo egli concorso ai fini della malpratica,

essendo venuto meno agli obblighi di cooperazione, controllo e pulizia

del campo chirurgico, su di lui gravanti, in virtù del ruolo di

componente dell'*equipe*;

§ 2. QUANTIFICAZIONE

La Procura ha quantificato in capo allo stesso quale quota parte di

danno la somma di € 16.000,00.

Occorre, invero, chiedersi se la Corte debba applicare il potere riduttivo

obbligatorio di cui al comma 1 *bis* del novellato art. 1 della legge nr. 20

del 1994.

Prima della entrata in vigore della novella legislativa, infatti,

trattandosi di fatto avvenuto prima della entrata in vigore della legge

nr. 24 del 2017, è indubbio che l'unico potere riduttivo da applicare era

quello facoltativo di cui all'art. 52 del TU delle leggi della Corte dei

conti.

Come detto, alla data di decisione, è entrata in vigore la nuova

formulazione dell'art. 1 della legge nr. 20 del 1994, che, in tema di

potere riduttivo, così afferma al comma 1 *bis*:

Nel giudizio di responsabilità, fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo

di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente

articolo...

SENT. NR. 120/2026/R

A sua volta, il comma 1 octies prevede l'obbligo della riduzione al 30% del danno accertato in capo al condannato: riduzione che si applica anche ai giudizi in corso.

Secondo una prima lettura, trattandosi di sinistro ante legge 24 del 2017, il risarcimento dovrebbe essere decurtato a causa del potere riduttivo obbligatorio (ex lege n.1 del 2026).

Secondo altra giurisprudenza, poiché la responsabilità medica è regolata da una normativa a parte (art. 9 legge n. 24 del 2017, che prevede solo il tetto massimo del triplo dello stipendio), la normativa generale successiva (legge n. 1 del 2026) non si applicherebbe ai casi di responsabilità medica.

Così ragionando, si giungerebbe alla situazione paradossale che per le cause pendenti per fatti *ante* 2017 si applicherebbe la riduzione; per quelle dopo il 2017, invece, si dovrebbe applicare la legge speciale (nr. 24 del 2017) precedente rispetto alla generale successiva (legge nr. 1 del 2026).

Ciò premesso, ritiene questa Corte che, indipendentemente dalla data di commissione dell'illecito, debba applicarsi la normativa generale di cui al comma 1 octies della legge 20 del 1994 (novellata dalla legge n. 1 del 2026) stante il rinvio mobile contenuto nella legge n. 24 del 2017.

Con una clausola di carattere generale, il comma 5 dell'art. 9 della legge nr. 24 del 2017 afferma che *ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ...*

SENT. NR. 120/2026/R

Pertanto, il richiamo che fa la legge n. 24 del 2017 al comma 1 bis della legge n. 20 del 1994 (che a sua volta richiama il comma 1 octies, che prevede l'obbligo di riduzione al 30%), qualificabile come rinvio "dinamico", fa sì che per tutti i giudizi di responsabilità medica, sia precedenti che successivi all'entrata in vigore della legge nr. 24 del 2017, debba applicarsi l'obbligatoria riduzione del danno.

Sicché il danno contestato ed accertato nella misura di € 16.000,00, va ridotto al 30%, pari ad € 4.800,00.

Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data dell'esborso (che si indica nel 15.2.2023, data di esecuzione del pagamento), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, per GENERALI e TUSBERTI, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Per la convenuta PAVESI vanno liquidate, in favore del difensore, in € 1.522,00 (minimo tariffario per cause da € 5.201,00 a € 26.000,00) e a carico della AUSL di Modena.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale nei confronti di GENERALI Matteo, TUSBERTI Angela e PAVESI Giulia, così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere per TUSBERTI Angela;

SENT. NR. 120/2026/R

- condanna GENERALI Matteo a pagare, in favore della AUSL di Modena la somma di € 4.800,00 oltre interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data dell'esborso (che si indica nel 15.2.2023, data di esecuzione del pagamento), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda nei confronti di PAVESI Giulia;
- condanna GENERALI Matteo e TUSBERTI Angela al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 90,61 da dividere in parti;
- pone a carico dell'AUSL di Modena le spese a favore di PAVESI Giulia, liquidate in € 1.522,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

Il Collegio, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti dei terzi.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 10 giugno 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Marco Catalano

dott. Vittorio RAELI

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 25 giugno 2026

Il Direttore della Segreteria

SENT. NR. 120/2026/R

Dott. Laurino Macerola

(firmato digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, dei terzi.

Bologna il 25 giugno 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(firmato digitalmente)